

# VERBALE DI ACCORDO

(ex art. 4, c.1, L.300/70 e s.m.i.)

Addì 18 giugno 2019, in Firenze si sono incontrati

- NH Italia S.p.A., rappresentata da Diego Garcia de Vinuesa Gonzales, Elena Andreone, Paolo Baroni e Tiziana Bianco (d'ora innanzi anche "Azienda")

e


- Le Segreterie Nazionali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL nelle persone dei sig.ri Christian Sesena, Salvatore Carofratello e Gabriele Fiorino, congiuntamente con una delegazione delle Segreterie Territoriali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL e delle RSA delle Unità Produttive di NH Hotels S.p.A. (d'ora innanzi le "OO.SS.")

Azienda ed OO.SS. d'ora innanzi congiuntamente definite le "Parti"

## PREMESSO CHE

- I. NH Italia S.p.A., con oltre 50 strutture ricettizie attive, è uno degli operatori turistici più rappresentativi nel panorama nazionale; in forza di tale numerica è obiettivo principale ed imprescindibile dell'Azienda non solo garantire la miglior qualità possibile alla propria clientela ma anche la miglior sicurezza possibile sia ai clienti che ai propri lavoratori.
- II. L'art. 4, c. 1, della L. 300/70, così come modificato dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, stabilisce che "Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
- III. Atteso il riformato art. 4 della L. 300/70 con esclusivo riferimento in materia alla titolarità nella sottoscrizione di accordi per l'installazione di impianti audiovisivi, è intenzione dell'Azienda ricercare con le OO.SS. un'intesa a livello nazionale sulla tematica in oggetto, la valenza della predetta intesa; è cedevole rispetto alle Unità Produttive in cui siano/saranno presenti gli altri soggetti titolati alla sottoscrizione di accordi ai sensi della citata normativa, ovvero le RSA/RSU.
- IV. Si precisa fin d'ora che l'esclusiva finalità degli impianti audiovisivi è quella di aumentare la sicurezza dei lavoratori impiegati all'interno delle Unità Produttive e degli uffici, garantire la sicurezza dei clienti che soggiornano presso le strutture dell'Azienda nonché sono finalizzati ad tutelare la sicurezza del patrimonio aziendale attraverso un'azione di deterrenza verso potenziali atti criminosi che possano accadere presso le strutture dell'Azienda.
- V. NH Italia S.p.A. dichiara di escludere la possibilità che da detto sistema di videosorveglianza possa derivare qualunque forma di trattamento di dati personali non necessario in rapporto alle finalità che si intendono perseguire e, più in generale, di adempiere agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 così come modificato dal D.lgs.101/2018 e dal Provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza.

**Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce il presente verbale di accordo, tra le Parti si conviene quanto segue**



1. Si precisa che la finalità degli impianti audiovisivi installati è esclusivamente volta a garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro, con particolare riguardo all'incolumità dei lavoratori nonché all'integrità del patrimonio aziendale. Secondo quanto previsto dall'Art. 4 L.300/70 non potranno essere utilizzati ai fini del controllo della prestazione lavorativa e dell'attività lavorativa sia dei dipendenti diretti che indiretti intendendosi per tale controllo qualsivoglia comportamento dei lavoratori che avvenga nell'area di azione delle telecamere purché non leda beni o interessi aziendali.

2. Gli impianti saranno composti da telecamere fisse e/o brandeggianti opportunamente segnalate con i cartelli ben visibili e conformi alla normativa vigente e dispositivi di archiviazione delle immagini come meglio specificato nelle schede tecniche e nelle planimetrie con tanto di cono di ripresa delle telecamere che saranno allegato agli accordi di cui al punto 7 che segue; si precisa, fin d'ora, che le suddette telecamere non saranno posizionate in alcun luogo che potrebbe dare adito ad un controllo a distanza dell'attività produttiva dei lavoratori.

Resta inteso tra le Parti che qualunque modifica alla documentazione (intendendosi per tale le schede tecniche degli impianti e/o l'ubicazione delle telecamere stesse) dovrà essere tempestivamente segnalata in uno specifico incontro da tenersi con i soggetti firmatari delle intese di cui al punto 7 che segue, che verificheranno la congruità delle modifiche con le finalità della presente intesa. Per la manutenzione degli impianti di videosorveglianza verrà data preventiva comunicazione alle OO.SS. di pertinenza, firmatarie il presente accordo e, ove presenti, alle RSA/RSU che potranno verificare la conformità degli interventi manutentivi e/o sostitutivi.

L'eventuale modifica degli impianti dovrà sempre essere preventivamente comunicata alle OO.SS. di pertinenza, firmatarie il presente accordo e, ove presenti alla RSA/RSU che potranno visionare in ogni momento la corretta funzionalità dell'impianto di videosorveglianza e la sua conformità al presente accordo.

3. Le immagini saranno registrate 24 ore su 24 e verranno archiviate su un apposito server per un periodo massimo di 48 ore, decorso tale termine le immagini precedentemente registrate saranno cancellate mediante sovrascrittura in modo da rendere inutilizzabili le immagini precedentemente videoregistrate; resta inteso che il termine di 48 ore non opererà esclusivamente laddove l'Autorità Giudiziaria competente, a seguito della segnalazione di specifici illeciti all'interno dell'Hotel, richieda all'Azienda un termine maggiore di conservazione al fine di concludere le eventuali indagini avviate.

4. Il dispositivo di registrazione sarà collocato all'interno della struttura alberghiera e la sua ubicazione verrà specificata negli accordi di cui al punto 7 che segue. Le persone incaricate dell'Azienda che avranno accesso a detto dispositivo saranno il Direttore della struttura, leggasi General Manager, e/o un Suo delegato; in nessun altro caso i dipendenti potranno avere accesso al dispositivo di archiviazione delle immagini.

5. In caso di atto criminoso, a seguito di ricezione di una denuncia formale dall'Autorità Giudiziaria, le immagini saranno visionate con la seguente procedura:

- Le registrazioni saranno visionate tramite pc/monitor o altro strumento, a cui si accede con la doppia password, su Richiesta del Direttore o Suo sostituto e delle RSA o una rappresentanza dei lavoratori indicata dalle OO.SS. competenti;
- il sistema di videoregistrazione delle immagini sarà dotato di password di cui metà digitata da un rappresentante dell'azienda e l'altra metà da un rappresentante dei lavoratori e la password sarà depositata in una busta sigillata a firma congiunta del Direttore e della rappresentanza dei lavoratori;
- alla visione delle immagini dovrà partecipare un rappresentante dell'Azienda e RSA/RSU o una rappresentanza dei lavoratori indicata dalle OO.SS. competenti;
- qualora si rendesse necessaria la visione delle immagini in un momento in cui nessun rappresentante dei lavoratori sia presente in hotel (ad esempio in caso di furto) il Direttore o un sostituto da lui delegato provvederà ad accedere alle stesse tramite l'apertura della busta sigillata informando successivamente il rappresentante dei lavoratori.

2

5.1 In caso di segnalazione formalizzata per iscritto da parte di un cliente, le immagini potranno essere visionate con la seguente procedura:

- Le registrazioni saranno visionate tramite pc/monitor o altro strumento, a cui si accede con la doppia password su Richiesta del Direttore o Suo sostituto e delle RSA o una rappresentanza dei lavoratori indicata dalle OO.SS. competenti;
- il sistema di videoregistrazione delle immagini sarà dotato di password di cui metà digitata da un rappresentante dell'azienda e l'altra metà da un rappresentante dei lavoratori e la password sarà depositata in una busta sigillata a firma congiunta del Direttore e della rappresentanza dei lavoratori;
- alla visione delle immagini dovrà partecipare un rappresentante dell'Azienda e una rappresentanza dei lavoratori;
- resta inteso che la visione delle immagini, seguendo la suddetta procedura, potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di reclamo presentato per iscritto e messo agli atti.

6. Ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di privacy (GDPR 679/2016) l'Azienda mediante affissioni di specifici cartelli posizionati in tutte le aree di operatività delle telecamere, provvederà ad informare ogni interessato della presenza di un sistema di videosorveglianza installato in Hotel.

Informativa specifica, inoltre, verrà data ai lavoratori dell'Hotel specificando il nominativo del titolare e del responsabile del trattamento delle immagini.

7. L'Azienda provvederà a recepire i contenuti del presente verbale di accordo in appositi incontri con le RSA delle OO.SS. firmatarie del presente verbale di accordo ovvero con le RSU, ed in mancanza dei citati soggetti con le Segreterie Territoriali appartenenti alle categorie firmatarie; le Parti si avvarranno della bozza allegata al presente verbale di accordo (all.1) per formalizzare l'avvenuto incontro. In tale occasione le Parti, oltre a definire la collocazione dell'impianto, la planimetria e gli allegati tecnici, valuteranno le modalità con le quali viene utilizzato il sistema di visione delle immagini, c.d. "in diretta", per prevenire utilizzi impropri ed abusi.



8. L'azienda provvederà prima della messa in funzione dei sistemi di videoregistrazione a dare adeguata informazione a tutto il personale del presente accordo e delle modalità di videoregistrazione nonché dei diritti derivanti il GDPR 679/2016.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente intesa si fa riferimento alle disposizioni di leggi vigenti.

*Letto, confermato e sottoscritto*

NH Italia S.p.A.

le OO.SS.



**VERBALE DI ACCORDO**

Addi \_\_\_\_\_ presso \_\_\_\_\_, si sono incontrati:

- NH Italia S.p.A. rappresentata da \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi "Azienda");

E

- le RSA/RSU o Segreterie Territoriali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL in persona dei sig.ri \_\_\_\_\_ (d'ora innanzi "OO.SS.");

Azienda e OO.SS. di seguito congiuntamente anche "le Parti".

**PREMESSO CHE**

- I. NH Italia S.p.A., con oltre 50 strutture ricettizie attive, è uno degli operatori turistici più rappresentativi nel panorama nazionale; in forza di tale numerica è obiettivo principale ed imprescindibile dell'Azienda non solo garantire la miglior qualità possibile alla propria clientela ma anche la miglior sicurezza possibile sia ai clienti che ai propri lavoratori.
- II. In data 18 giugno 2019 è stato sottoscritto un verbale di accordo quadro tra l'Azienda e le Segreterie Nazionali di FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL e UILTUCS UIL avente ad oggetto la regolamentazione dell'installazione di impianti di videosorveglianza;
- III. Nel comune intento di salvaguardare al meglio il patrimonio aziendale e della clientela, allo scopo di incrementare la sicurezza della clientela e dei lavoratori impiegati presso la struttura e per intervenire sul problema dei furti che già in passato ha afflitto l'attività dell'Azienda, le Parti concordano la sottoscrizione di questo Accordo. Si conviene, pertanto, di procedere – secondo le previsioni di Legge vigenti – alla messa in funzione di un impianto per il controllo a distanza di carattere televisivo.

**Tutto ciò premesso e ritenuto, che costituisce il presente verbale di accordo, tra le Parti si conviene quanto segue**


1. L'accordo quadro del 18 giugno 2019 è integralmente richiamato.
2. Il posizionamento dell'impianto di videosorveglianza, le caratteristiche tecniche e le modalità di conservazione delle immagini sono definite nel seguente modo:

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

- a. L'impianto di cui è prevista l'entrata in funzione presso l'hotel NH \_\_\_\_\_ è formato da n° \_\_\_\_ telecamere posizionate come da allegati n. (--) di cui:
  - i. n° posizionate
  - ii. n° posizionate
  - iii. n° posizionate
  - iv. n° posizionate
- b. n° \_ videoregistratore digitale, macchinario che consente di effettuare le registrazioni facendo comparire a video la data, l'ora, i minuti e i secondi in cui avviene la registrazione.
- c. n° \_ monitor per visionare le immagini, posizionato presso \_\_\_\_\_, n° \_\_ monitor per immagini in c.d. "in diretta".

Posizionamento dell'impianto:

- a) Le telecamere saranno posizionate, unitamente alla relativa segnaletica, esclusivamente per il controllo dei luoghi ove vi è la presenza di beni aziendali o appartenenti alla clientela, nonché in luoghi ove sussista la necessità di salvaguardare la sicurezza delle persone, così come esposto nella documentazione allegata.



- b) L'apparecchio per la registrazione delle immagini collegato alle telecamere sarà posizionato all'interno del "locale TV".

Modalità di gestione dell'apparecchiatura e di accesso alle registrazioni.

In caso di atto criminoso, a seguito di ricezione di una denuncia formale dall'Autorità Giudiziaria, le immagini saranno visionate con la seguente procedura:

Le registrazioni saranno visionate tramite PC su Richiesta del Direttore o Suo sostituto e delle RSA o una rappresentanza dei lavoratori indicata dalle OO.SS. competenti;

il sistema di videoregistrazione delle immagini sarà dotato di password di cui metà digitata da un rappresentante dell'azienda e l'altra metà da un rappresentante dei lavoratori e la password sarà depositata in una busta sigillata a firma congiunta del Direttore e della rappresentanza dei lavoratori;

alla visione delle immagini dovrà partecipare un rappresentante dell'Azienda e RSA/RSU o una rappresentanza dei lavoratori indicata dalle OO.SS. competenti;

qualora si rendesse necessaria la visione delle immagini in un momento in cui nessun rappresentante dei lavoratori sia presente in hotel (ad esempio in caso di furto) il Direttore o un sostituto da lui delegato provvederà ad accedere alle stesse tramite l'apertura della busta sigillata informando successivamente il rappresentante dei lavoratori.

In caso di segnalazione formalizzata per iscritto da parte di un cliente, le immagini potranno essere visionate con la seguente procedura:

Le registrazioni potranno essere visionate tramite PC su Richiesta del Direttore o Suo sostituto e delle RSA o una rappresentanza dei lavoratori indicata dalle OO.SS. competenti;

il sistema di videoregistrazione delle immagini sarà dotato di password di cui metà digitata da un rappresentante dell'azienda e l'altra metà da un rappresentante dei lavoratori e la password sarà depositata in una busta sigillata a firma congiunta del Direttore e della rappresentanza dei lavoratori;

alla visione delle immagini dovrà partecipare un rappresentante dell'Azienda e una rappresentanza dei lavoratori;

resta inteso che la visione delle immagini, seguendo la suddetta procedura, potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito di reclamo presentato per iscritto e messo agli atti.

3. L'Azienda garantisce l'utilizzabilità di detto impianto al solo fine della tutela del patrimonio aziendale e della clientela nonché per finalità di tutela della sicurezza delle persone ed assicura altresì alle RSA la possibilità di controllare la conformità degli impianti ed il loro utilizzo ai fini di cui sopra.
4. È fatto obbligo di riservatezza circa il contenuto delle immagini registrate a tutti coloro che abbiano avuto accesso alla loro visione, in qualsivoglia fase delle verifiche in oggetto.
5. Con la sottoscrizione del presente verbale le Parti si danno atto di avere compiutamente esperito e concluso positivamente la procedura sindacale prevista dall'art. 4, legge 300/1970, così come modificato dall'art. 23 del D.lgs. 151/2015.

*Letto confermato e sottoscritto*

NH Italia S.p.A.

Le RSA

Le OO.SS.

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, stylized signature. Below it, there are smaller signatures, some with numbers '3' and '5' written below them. On the right side, there are more signatures, including one that appears to be 'C. T. I. A. U.' and another that looks like 'A. B. S.'. At the bottom right, there are two more signatures, one of which is quite large and bold.